

UDIENZA DEL 10.09.2019

N. 3754/19 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53 Legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa
da

[REDACTED]

con l'Avv. Guerinoni e l'Avv. Fusari, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Cosseria n. 2

Tecnica della Scuola

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

con il Funzionario Delegato, [REDACTED] elettivamente domiciliati presso il Liceo [REDACTED]

- RESISTENTI -

Oggetto: impugnazione sanzione conservativa

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

con ricorso depositato in data 9 aprile 2019, [REDACTED] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA e l'AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, chiedendo al Tribunale di:

“nel merito e in via principale:





- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due (12 giugno 2018 e 13 giugno 2018) irrogata al ricorrente con comunicazione datata 17 maggio 2018 prot. 2583/2018, e in ogni caso annullarla;

- accertare e dichiarare che il periodo dal 12 giugno 2018 al 13 giugno 2018 (ovvero il diverso periodo che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia e/o di equità) è da intendersi come servizio lavorativo valido a ogni effetto giuridico ed economico;

- condannare i resistenti, in solido o in subordine secondo quanto di competenza, a restituire al prof. [REDACTED] le somme trattenute per effetto della sanzione disciplinare impugnata”.

Con vittoria delle spese di lite.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA e l'AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

*** * ***

Tecnica della Scuola

[REDACTED] è un docente di lingua e letteratura italiana, dipendente del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA dall'Anno Scolastico 2007/2008 con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso il Liceo [REDACTED]

Il 28 marzo 2018, con nota prot. 1833/2018, gli è stato contestato quanto di seguito riportato: “in data odierna (28 marzo 2018, ndr) alle ore 12.00, la scrivente effettuava un controllo a campione dei registri elettronici dei docenti e constatava che la S.V. non ha ancora valutazioni per la maggior parte delle studenti nelle discipline di competenza per il secondo quadrimestre né ha quasi mai effettuato verifiche scritte e/o interrogazioni orali... 1. Registro elettronico classe 2G lingua e letteratura italiana: solo 6 studenti su 22 presentano un'unica valutazione orale in data 2 febbraio 2018 e 15 marzo 2018. Non sono presenti voti scritti né altri voti orali. 2. Registro elettronico classe 2G geostoria: solo 3 studenti su 22 presentano un'unica valutazione. 3. Registro elettronico classe 2G geostoria: risulta effettuata in data 23 febbraio 2018 una verifica di cittadinanza e costituzione ancora senza registrazione di voto dopo oltre un mese. 4. Registro elettronico classe 5A lingua e cultura greca: nessuna valutazione né scritta né orale per nessuno studente. 5. Registro elettronico classe 5E lingua e letteratura italiana: nessuna valutazione





né scritta né orale per nessuno studente. Ritenendo grave la mancanza di voti alla data odierna poiché la valutazione degli studenti deve essere trasparente e tempestiva e deve dare a ciascuno la possibilità del recupero, Valutando che dopo 3 mesi dall'inizio del secondo quadrimestre non siano state effettuate verifiche scritte né nella maggior parte delle classi e delle discipline a lei affidate, Considerando che dopo il rientro dalle vacanze di Pasqua, al netto delle sospensioni didattiche, rimarrà al massimo un mese e mezzo di effettive lezioni, Tenendo presente che due classi a lei affidate dovranno sostenere l'esame di Stato e dovranno necessariamente concludere le attività didattiche entro il 15 maggio per potersi poi dedicare al recupero delle carenze o delle difficoltà in vista della sessione d'esame... In relazione a tale fatto, si contesta alla S.V. di essere venuto meno all'obbligo lavorativo di cui all'art. 28 CCNL, dell'art. 29 comma 1 del CCNL, del DPR 122/2009 e della circolare MIUR 48/2012, del PTOF 2016/2019 per quanto attiene i tempi e i modi di valutazione” (doc. 7, fascicolo ricorrente).

Con comunicazione prot. 2583/2018 del 17 maggio 2018, all'esito del procedimento disciplinare, il dirigente scolastico ha adottato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di **Tecnica della Scuola** giorni 2 (due) a decorrere dal 1° giugno 2018 a tutto il 13 giugno 2018” (doc. 8, fascicolo ricorrente).

Con l'odierno giudizio, [REDACTED] contesta la legittimità della sanzione sotto molteplici profili: eccepisce, in primo luogo, la decadenza dall'azione disciplinare per violazione del termine di 20 giorni di preavviso previsto per la convocazione del contraddittorio difensivo; eccepisce, ancora, la nullità del provvedimento disciplinare in quanto irrogato da soggetto incompetente e privo dei necessari poteri; deduce l'inesistenza o, comunque, l'errata valutazione dei fatti contestati; assume l'irrelevanza disciplinare delle condotte; si duole, da ultimo, della manifesta sproporzione della sanzione inflitta.

*

La doglianza in ordine all'incompetenza del dirigente scolastico ad adottare la sanzione disciplinare per cui è causa è fondata e, già solo per questo motivo, il ricorso deve essere accolto in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 8 maggio 2014, n. 9936).

Il previgente art. 55bis, co. 1 e 3, D. Lgs. 165/2001 stabiliva: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed





inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento con l'archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato'.

Riformato dal Decreto Legislativo 75/2017, l'art. 55bis, co. 1 e 3, D. Lgs. 165/2001 dispone oggi: "1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione





superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. 3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La disposizione rinnovata prevede, tuttavia, al comma 9^{quater}, che “*per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali*”, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni “*è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo*”, e che “*quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi*” di quelle sopra indicate “*il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari*”.

Dunque, avuto specifico riguardo al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali, la disciplina è sostanzialmente rimasta quella del previgente art. 55^{bis}, co. 1 e 3, D. Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 91, co. 1, **Tecnica della Scuola**, “*per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D. L.vo n. 297 del 1994*” (docc. 26-27, fascicolo ricorrente).

Orbene, ex art. 492, co. 2, D. Lgs. 297/1994, “*al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione*”. Il successivo art. 494 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che la “*sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese*” viene inflitta “*a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza*”.

Come si evince dalla lettera di avvio del procedimento disciplinare, a [REDACTED] sono state contestate mancanze riconducibili alla fattispecie degli “*atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze*





in servizio”: il provvedimento sanzionatorio espressamente richiama, d'altronde, “*competenze e compiti dei docenti di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del CCNL 2006/2009*” (doc. 7, fascicolo ricorrente).

Da quanto appena osservato si evince che la sanzione edittale per gli addebiti oggetto di contestazione è quella della sospensione fino a un mese e, quindi, di competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. Il dirigente scolastico, pertanto, incompetente all'adozione della sanzione di cui si discute, avrebbe dovuto provvedere – *ex art. 55bis, co. 9quater, parte seconda, D. Lgs. 165/2001* – alla trasmissione degli atti all'ufficio di competenza.

Come chiarito dal Supremo Collegio, nel pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto incompetente è illegittimo e la sanzione da questi eventualmente irrogata è affetta da nullità (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2010, n. 14628; conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 ottobre 2016, n. 20429).

Tanto basta per concludere per l'illegittimità della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due, adottata nei confronti di [redacted] **Tecnica della Scuola** con comunicazione prot. 2583/2018 del 17 maggio 2018, nonché per il diritto del ricorrente di vedersi restituite tutte le somme trattenute per effetto della sanzione *de qua*.

Le Amministrazioni convenute debbono pertanto essere condannate, ciascuna per quanto di competenza, alla restituzione di quanto a tal titolo trattenuto.

*

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le resistenti devono essere condannate alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex art. 431 c.p.c.*

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due, adottata nei confronti di [redacted] con comunicazione prot. 2583/2018 del 17 maggio 2018.

Per l'effetto, accerta e dichiara che il periodo dal 12 al 13 giugno deve essere considerato servizio lavorativo valido a ogni effetto giuridico ed economico, e





condanna le Amministrazioni convenute alla restituzione delle somme a tal titolo trattenute.

Condanna le Amministrazioni convenute – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 10 settembre 2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

Tecnica della Scuola

